



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

80061 Provincia di Napoli

(Penisola Sorrentina)

Tel. 081 5339401

C.F. 00637560632

protocollo.massalubrense@pec.it

Prot. n. 9589

Ordinanza n. 95

Oggetto: EMERGENZA COVID-19: MODIFICA ORDINANZE NN. 72 e 73 – conferma ordinanza n. 52.

IL SINDACO

Premesso:

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni nella legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

Visti i successivi DPCM 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, DPCM 10 aprile 2020 recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il DL 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il DPCM 1 aprile 2020, con il quale - visto "l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su territorio nazionale", con effetto dal 4 aprile p.v., le misure statali di contenimento del contagio sono state prorogate sino al 13 aprile p.v. compreso;

Visto il DPCM 26 aprile 2020, con il quale sono state regolamentate le disposizioni per il contenimento dell'epidemia con effetto dal 4 maggio al **17 maggio 2020 incluso**;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di

carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ”;

Vista le ordinanze del Presidente della Giunta Regione Campania n. 32 del 12.04.2020, 39 del 25.04.2020 e n. 40 del 30.04.2020;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;

Visto lo Statuto Comunale;

Viste le seguenti ordinanze:

- **72 del 14.04.2020**, con cui è stata prorogata fino al 03.05.2020 l'efficacia delle ordinanze n. 34 del 13.03.2020 (sospensione attività parcheggio Marina del Cantone, pagamento strisce blu e mercatino settimanale), n. 35 del 14.03.2020 (chiusura al pubblico dei quattro cimiteri del territorio comunale), n. 38 del 16.03.2020 (chiusure case vacanze e b. & b. sul territorio), n. 39 del 16.03.2020 (chiusura cantieri edili sul territorio), n. 40 del 20.03.2020 (chiusura depositi vendita materiali edili);
- **73 del 14.04.2020**, con cui è stata disposta l'apertura solo antimeridiana delle attività di fioristi del territorio;

Considerato di modificare la regolamentazione delle attività di cui alle suddette ordinanze armonizzandole con quanto disposto dalle competenti autorità sovraordinate;

Per le ragioni esposte nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

O R D I N A

E' confermato il contenuto dell'ordinanza n. 34 del 13.03.2020 (sospensione attività parcheggio Marina del Cantone, pagamento strisce blu e mercatino settimanale) e ne è prorogata l'efficacia fino al 31.05.2020;

E' confermato il contenuto dell'ordinanza n. 38 del 16.03.2020 (chiusure case vacanze e b. & b. sul territorio) e ne è prorogata l'efficacia fino al 17.05.2020 incluso;

Con decorrenza dal 04.05.2020 è ripristinata l'apertura dei cimiteri sul territorio comunale secondo gli orari normalmente praticati, ma con l'osservanza delle seguenti disposizioni per l'accesso: sarà consentito l'accesso a non più di 5 visitatori per volta, muniti di mascherine e guanti protettivi, per una permanenza di non oltre 15 minuti, dovranno essere rispettate le distanze interpersonali di sicurezza sia all'interno che all'esterno dei cimiteri. Relativamente al Cimitero di S. Liberatore è interdetto l'accesso carrabile al piazzale antistante, tranne che a disabili e persone con problemi di deambulazione;

Con decorrenza dal 04.05.2020 è disposta la riapertura dei cantieri edili sul territorio e dei depositi vendita materiali edili. Relativamente alle suddette attività è necessaria l'osservanza delle disposizioni appositamente previste;

Con decorrenza dal 04.05.2020 è consentita l'apertura anche pomeridiana delle attività commerciali di fioristi, ferma restando l'adozione di misure organizzative tali da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore;

Restano confermate le disposizioni dell'ordinanza n. 52 del 04.04.2020 relativamente all'obbligo di utilizzo delle mascherine protettive per l'accesso agli esercizi commerciali e a tutti gli uffici del territorio.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art.650 del codice penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro.

STABILISCE

Di trasmettere la stessa al competente settore dell'Aslnapoli3sud, alla Polizia Municipale, alla Stazione Carabinieri di Massa Lubrense, Al Commissariato P.S.

Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale e di diffonderlo nei canali social network per la massima conoscenza della popolazione.

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro competente, da presentarsi entro 60 gg. ed al T.A.R. competente sempre entro 60 gg. oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Massa Lubrense, 30 aprile 2020

Il Sindaco

Lorenzo Balducci

